

PARTE SECONDA

Atti regionali

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 gennaio 2023, n. 3

Ordinanza contingibile e urgente per fronteggiare le criticità nella gestione dei rifiuti urbani.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**VISTI**

- l'art. 177 del D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., che al comma 2 dispone *“La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse”* nonché il c. 4 ai sensi del quale *“I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:*
 - a. *senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;*
 - b. *senza causare inconvenienti da rumori o odori;*
 - c. *senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente”;*
- l'art. 178, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., che dispone *“La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto del principio di concorrenza, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali”;*
- l'art. 179, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. che stabilisce una gerarchia di criteri di priorità nella gestione dei rifiuti - a) *prevenzione*, b) *preparazione per il riutilizzo*, c) *riciclaggio*, d) *recupero di altro tipo*, per esempio *il recupero di energia*, e) *smaltimento*, quale la migliore opzione ambientale, fatta salva la possibilità di discostarsene, in via eccezionale e per flussi specifici, qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse;
- l'art. 183 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., che al comma 1 definisce:
 - alla lettera n) la gestione dei rifiuti: *“la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario”;*
 - alla lettera aa) lo *“stoccaggio”*: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- l'art. 184, del D.lgs. 152/06 recante la classificazione dei rifiuti;
- gli artt. 208, 214 e 216 del D.lgs. 152/06 nonché il Titolo III-bis della Parte II del medesimo Decreto che disciplinano i regimi autorizzatori relativi a impianti di gestione dei rifiuti.

VISTO l'art. 191 del D. Lgs. n.152/2006, il quale dispone che, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il Presidente della Giunta regionale, nell'ambito di rispettiva competenza possa emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

VISTI inoltre:

- la L.R. 24/2012 e ss.mm.ii. *“Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali.”*;
- il *“Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, comprensivo della sezione gestione dei fanghi di depurazione del servizio idrico integrato, e della proposta di Piano delle bonifiche delle aree inquinate”*- approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 68 del 14/12/2021 (BURP n. 162 del 28/12/2021).

CONSIDERATO che la Regione Puglia nell'ambito delle competenze attribuite dall'art. 196 del d.lgs. n. 152/06 e smi, secondo le previsioni dell'art. 6 della deliberazione n. 363/2021 di ARERA, nella sua attività di programmazione e attuazione della pianificazione di settore, sulla base della ricognizione dei dati e dei flussi trasmessi da AGER Puglia - soggetto deputato normativamente alla disciplina dei flussi dei rifiuti prodotti dagli impianti secondo la l.r. n. 24/2012 e smi – con DGR n. 2251 del 29.12.2021, ha individuato gli impianti di chiusura del ciclo *“minimi”* (per l'intera capacità autorizzata gli impianti di trattamento della FORSU e gli impianti di termovalorizzazione, e per capacità parziale rispetto alla capacità volumetrica complessivamente autorizzata per le discariche) e *“intermedi”* (impianti di trattamento meccanico biologico e gli impianti di produzione di CSS) sussistendo tutti i presupposti prescritti dalla predetta deliberazione n. 363/2021 ARERA e dall'allegato MTR-2. Gli impianti di chiusura del ciclo *“minimi”* così come individuati mantengono tale qualificazione per un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 ed una programmazione economico - finanziaria di pari durata con un aggiornamento a cadenza biennale (anno 2023). Tra questi risulta individuato quale impianto funzionale alla chiusura del ciclo:

- l'impianto complesso PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE surr costituito da linea di biostabilizzazione, linea di produzione di CSS e CMRD, sito nel Comune di Conversano;

PRESO ATTO CHE

- l'impianto complesso PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE surr costituito da linea di biostabilizzazione, linea di produzione di CSS e CMRD, sito nel Comune di Conversano, è autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 203 del 05 Dicembre 2016 della Regione Puglia e successivi aggiornamenti per modifica non sostanziale (D.D. n. 126 del 06/09/2017, D.D. n. 162 del 02/07/2019 e D.D 236 09.06.2021), allo stoccaggio (operazione di smaltimento D15) del Rifiuto Biostabilizzato da Discarica (RBD) destinato allo smaltimento in discarica nelle aree dell'impianto denominate STR4a e STR4b aventi capacità complessiva di 1.000 t.

PRESO ATTO CHE

- AGER ha dato attuazione alla citata DGR n. 2251 del 29.12.2021 (i cui contenuti si abbiano per integralmente richiamati) disciplinando i flussi verso gli impianti *“minimi”* ed *“intermedi”* individuati, e supportando i gestori degli impianti per la risoluzione di questioni tecniche e contrattuali;
- il Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana della Regione Puglia ha convocato numerose riunioni al fine di supportare AGER ed i gestori degli impianti di compostaggio, delle discariche e degli

impianti di recupero energetico per la risoluzione delle criticità tecniche e gestionali rilevate, come emerge dai relativi verbali del 3.01.2021, 17.01.2022, 26.01.2022, 31.01.2022, 16.03.2022, 14.04.2022, 31.05.2022, 09.06.2022, 15 e 16.06.2022, 04.07.2022, 16.09.2022, 21.09.2022, 13.10.2022, 11.11.2022.

VISTA, con riferimento all'impianto Progetto Gestione Bacino Bari Cinque surl, la nota di AGER prot. n. 0176 del 09-01-2023, con cui, facendo seguito alla precedente copiosa corrispondenza inviata, veniva rappresentata una gravissima criticità relativamente al citato impianto di trattamento meccanico biologico determinata dalla impossibilità di smaltimento del rifiuto EER 190501 (sottovaglio biostabilizzato), prodotto dal trattamento della frazione indifferenziata, presso gli impianti di discarica Italcave Spa e Dupont Energetica Spa a causa dell'esito negativo della procedura di verifica di conformità della caratterizzazione di base per l'ammissibilità in discarica.

AGER comunicava inoltre che erano state avviate nuovamente le procedure di omologa verso gli impianti di discarica Italcave Spa e Dupont Energetica Spa i cui esiti non erano e non risultano ancora disponibili.

AGER rappresentava pertanto l'impossibilità assoluta di procedere in via ordinaria, nell'ambito delle proprie competenze, ad una diversa distribuzione dei flussi dei rifiuti presso altri impianti, in considerazione dell'indisponibilità degli impianti di trattamento meccanico-biologico di Cavallino e Poggiardo, rispettivamente per manutenzione straordinaria (a causa della rottura di un nastro) e per necessità di completamento delle procedure di omologa da parte dell'impianto di discarica Formica Ambiente srl.

AGER conclusivamente chiedeva un intervento *extra ordinem* per il superamento delle gravissime criticità rappresentate e per scongiurare il blocco dei conferimenti della frazione indifferenziata da parte dei Comuni con conseguente sospensione dei servizi di raccolta sui territori e gravissimi disservizi per i cittadini.

CONSIDERATO che, a tal fine il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana provvedeva ad istruire la richiesta.

RILEVATO, in particolare, che il Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana in data 11.01.2022, convocava *ad horas* un incontro urgente con la Sezione ciclo rifiuti e bonifica della Regione Puglia, ARPA Puglia, AGER Puglia e i rappresentanti della Società Progetto Gestione Bacino Bari Cinque surl, al fine di risolvere le criticità relative al blocco dell'accettazione dei rifiuti presso l'impianto di Conversano e verificare la sussistenza dei presupposti per l'adozione di un provvedimento *extra ordinem* (rif. verbale di cui al prot. n. 190 del 11.01.2023).

Nel corso dell'incontro si apprendeva che AGER, nella medesima giornata, aveva dato disposizione alla Società Progetto Gestione Bacino Bari Cinque surl di avviare la procedura di omologa per l'ammissibilità dei rifiuti anche presso la discarica pubblica sita in Deliceto e gestita dalla Società Biwind.

Venivano, inoltre, sentiti i gestori delle Società Biwind, Italcave Spa e Dupont per avere aggiornamenti in merito alle tempistiche per la conclusione delle procedure di omologa, apprendendo che gli esiti delle procedure, ancora in corso, non sarebbero stati disponibili prima di lunedì 16.01.2023.

Si prendeva atto della saturazione degli stoccaggi autorizzati di RBD presso l'impianto TMB Progetto Gestione Bacino Bari Cinque surl.

Da interlocuzioni con i gestori degli impianti TMB e degli impianti di stoccaggio operanti sul territorio regionale emergevano le seguenti disponibilità residue in accettazione in grado di consentire il riavvio della raccolta dei rifiuti indifferenziati nei Comuni conferitori presso l'impianto Progetto Gestione Bacino Bari Cinque surl di Conversano, nelle more del completamento delle procedure di omologa presso le discariche Italcave, Biwind e Dupont:

11.01.2023	12.01.2023	13.01.2023	14.01.2023	15.01.2023
100 t AMIU FG 150 t Biwind	150 t AMIU FG 50 t Manduriambiente 15 t AMIU BA 350 t Ecodaunia	150 t AMIU FG 50 t AMIU BA 100 t Manduriambiente	150 t AMIU FG 100 t AMIU BA	150 t AMIU FG 100 t AMIU BA

Emergeva, tuttavia, che le suddette disponibilità non avrebbero consentito l'allocazione in via ordinaria di tutti i flussi di rifiuti che i Comuni non hanno potuto conferire all'impianto TMB Progetto Gestione Bacino Bari Cinque surl di Conversano nelle giornate da lunedì 9 gennaio 2023 ad oggi (pari a circa 1000 t) né quelli che sarebbero destinati al medesimo impianto nei prossimi giorni (pari a circa 350 t/giorno con picchi di 550 t/giorno circa).

Si acclarava, quindi, la necessità, unitamente all'utilizzo delle disponibilità impiantistiche suddette, di adottare un provvedimento *extra ordinem* al fine di superare le criticità e consentire il riavvio dei servizi di raccolta sui territori.

CONSIDERATA, pertanto, l'esigenza improcrastinabile e urgente di intervenire con un provvedimento straordinario al fine di prevenire gravi criticità del sistema impiantistico regionale, che rischiano di determinare l'interruzione del servizio pubblico essenziale, e di assicurare la corretta gestione dei rifiuti (dal servizio di raccolta al trattamento e smaltimento finale) adottando misure straordinarie per garantire elevati livelli di sicurezza, nonché della tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

RAVVISATA la necessità di garantire la chiusura del ciclo dei rifiuti prodotti nel territorio regionale autorizzando in via eccezionale l'incremento della capacità di stoccaggio dell'RBD prodotto da Progetto Gestione Bacino Bari Cinque surl per 4 settimane quale tempo strettamente necessario – come da dichiarazioni rese dal gestore nella riunione del 11.01.2023 – a consentire l'immediata ripresa dell'accettazione dei rifiuti in ingresso nelle more del completamento delle procedure di omologa per l'ammissibilità in discarica dei rifiuti presso gli impianti di smaltimento individuati da AGER.

VISTI i pareri positivi con prescrizione espressi da ARPA Puglia nel corso dell'incontro tenutosi in data 11.01.2023 e da ASL BA a mezzo mail (rif. verbale prot. n. 190 del 11.01.2023), ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii..

Sulla base dell'istruttoria condotta dal competente Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana e delle risultanze della riunione tenutasi in data 11 gennaio 2023, nonché dei pareri espressi, al fine di evitare l'interruzione del pubblico servizio di gestione dei rifiuti e garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii.

ORDINA

Al Gestore **Progetto Gestione Bacino Bari Cinque surl** dell'impianto ubicato a Conversano:

- Di consentire nelle aree STR4a e STR4b, già autorizzate al deposito preliminare D15 di RBD per un quantitativo complessivo di 1000 tonnellate, lo stoccaggio supplementare di 150 tonnellate, per un arco temporale limitato a 4 settimane a partire dalla data di adozione del presente provvedimento, in deroga alla Determinazione Dirigenziale n. 203 del 05 Dicembre 2016 e successivi aggiornamenti della Regione Puglia.

- b. Di consentire, in deroga alla Determinazione Dirigenziale n. 203 del 05 Dicembre 2016 e successivi aggiornamenti della Regione Puglia, lo stoccaggio (operazione di smaltimento D15) dell'RBD prodotto e destinato allo smaltimento in discarica, nell'area del piazzale indicata in planimetria in Allegato 1, pavimentata, avente dimensione di 20 m x 36 m fino ad una quantità massima di 1.500 t (considerando un'altezza media del cumulo pari a 3 m) per un arco temporale limitato a 4 settimane a partire dalla data di adozione del presente provvedimento, necessario a garantire il riavvio immediato dell'accettazione e trattamento dei rifiuti in ingresso e l'allontanamento dell'RBD prodotto, alle seguenti condizioni:
- I. provvedere a garantire il mantenimento dell'integrità dell'impermeabilizzazione dell'area individuata per lo stoccaggio di RBD e il posizionamento di un telo in HDPE al di sotto ed al di sopra del cumulo dei rifiuti. Nell'area individuata per lo stoccaggio, potranno, in alternativa (parziale o totale) essere utilizzati cassoni dotati di copertura, ferma restando la capacità massima complessiva.
 - II. provvedere ad identificare, con apposita segnaletica e cartellonistica, le aree destinate allo stoccaggio dell'RBD (rifiuto con codice EER 190501).
 - III. Effettuare, presso l'area di stoccaggio, ispezioni di autocontrollo, verbalizzate e registrate, con frequenza giornaliera, compresi i giorni festivi.
- c. Di predisporre, per ognuna delle suddette aree, un apposito registro giornaliero nel quale siano annotati tutti i quantitativi depositati, le biocelle o l'area di provenienza, la giacenza a fine giornata, i quantitativi in uscita.
- d. Al fine del monitoraggio dell'efficacia del processo di biostabilizzazione, nel periodo di validità dell'ordinanza, di eseguire sistematicamente campionamenti di RBD, finalizzati alla determinazione del IRDP, avendo cura di campionare il rifiuto proveniente da ogni singola biocella, al termine del ciclo di trattamento, a valle della separazione dal sopravaglio. Nel verbale di campionamento dovrà essere indicata la biocella di provenienza, la durata del ciclo e gli eventuali ulteriori giorni di permanenza nella biocella, i comuni conferitori, il quantitativo di rifiuto indifferenziato con codice EER 200301 in ingresso alla biocella e il quantitativo di RBD eventualmente riprocessato.
- e. Di comunicare ad ARPA Puglia i dati dei monitoraggi, richiesti ai punti precedenti, con cadenza quindicinale.

La presente Ordinanza, dichiarata immediatamente esecutiva per ragioni di urgenza, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Giunta regionale.

Si notifica il presente provvedimento a cura del Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana della Regione Puglia a: Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia, Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia; Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia; Sezione Vigilanza Ambientale della Regione Puglia; Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti; Comuni conferitori interessati per il tramite di AGER, NOE di Bari, Gestore dell'impianto Progetto Gestione Bacino Bari Cinque surl, Comune di Conversano; Città Metropolitana di Bari; ARPA Puglia – Direzione scientifica; ARPA Puglia – DAP BA; ASL BA; Prefetto di Bari; Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica; Ministero della Salute.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo

Regionale, entro sessanta giorni, o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione nel B.U.R.P..

Bari, addì 12 gennaio 2023

Il Presidente
Michele EMILIANO

